

CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza 29 gennaio 2016, n. 1685

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate ricorre con cinque motivi per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte (n. 41/6/08 dep. 14.7.08), che, in relazione a impugnazione di cartella di pagamento emessa (ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. 600/73 ai fini dell'Irpef anno 2001) nei confronti della E. Srl per ritenute d'imposta dichiarate e non versate, condividendo le motivazioni della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato illegittima la cartella per carenza di motivazione, pur ritenendo non necessaria la comunicazione di irregolarità), ha rigettato l'appello dell'Ufficio.

L'intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione (ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la CTR dichiarato la nullità della cartella di pagamento impugnata per carenza di motivazione a fronte dell'unica doglianza dedotta dalla ricorrente, relativa alla nullità della cartella per omessa comunicazione di irregolarità (ai sensi degli artt. 36 bis d.P.R. 600/73 e 54 bis d.P.R. 633/72).

2. Il motivo è fondato.

Come si evince dagli atti di causa, l'unico motivo di doglianza dedotto dalla società contribuente nei gradi di merito concerneva la nullità della cartella per il mancato invio della preventiva comunicazione di irregolarità.

Sul presupposto che la finalità della suddetta comunicazione è quella di chiarire le richieste del Fisco – contenute nell'atto tributario- e consentire al contribuente di giustificare il proprio comportamento, la CTR ha motivato la conferma della sentenza di accoglimento della Commissione di primo grado, ritenendo inclusa nella eccepita mancanza di comunicazione preventiva la doglianza sulla carenza di motivazione, non essendo stato messo il contribuente in condizione di verificare la correttezza dell'operato dell'Ufficio in assenza di elementi descrittivi idonei a giustificare le ragioni della ripresa fiscale. Ha in particolare affermato che il mancato invio della comunicazione costituisce "elemento ulteriore ai fini dell'annullamento della cartella, la cui carenza di motivazione appare indubitabile".

La CTR ha così effettuato una diversa qualificazione della fattispecie, invece che limitarsi - come avrebbe dovuto- a verificare la legittimità dell'operato dell'Ufficio con riferimento alla doglianza dedotta dalla contribuente.



Ricorre pertanto il denunciato vizio di ultrapetizione, dal momento che, com'è ampiamente noto, nel contenzioso tributario i motivi dell'opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fonda la propria decisione su motivi non dedotti o dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi, come avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass. n. 5929 del 2010; n. 2531 del 2002; n. 8387 del 1996).

Il che è sufficiente per la cassazione della denunciata sentenza, che in ordine alla impugnazione della società contribuente si sarebbe dovuta limitare ad escludere l'obbligo da parte dell'Ufficio di comunicazione prima dell'invio della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. 600/73, obbligatorio solo ove si riscontrino errori nella compilazione della dichiarazione (cfr. Cass. n. 3154 del 17/02/2015; n. 17396 del 23/07/2010), non presenti nel caso in esame, nel quale non residuavano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, trattandosi di imposte dichiarate dalla stessa società contribuente e non versate.

3. Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione sotto il profilo dell'apparenza (e nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la CTR affermato la mancanza di prova in ordine all'invio della comunicazione preventiva di irregolarità, senza considerare la certificazione dell'anagrafe tributaria prodotta dall'Ufficio, che indicava il numero della raccomandata con la quale era stata spedita la suddetta comunicazione.

4. Col terzo motivo si deduce insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere la CTR motivato in ordine alla mancata prova dell'invio della comunicazione, nonostante la produzione in giudizio della interrogazione all'anagrafe tributaria.

5. Col quarto motivo si deduce violazione di legge (art. 36 bis, 3° co. d.P.R. 600/73 e 54 bis 3° co. d.P.R. 633/72 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la CTR confermato la decisione della CTP, che aveva annullato la cartella di pagamento emessa per imposte dichiarate e non versate, a causa del mancato invio della comunicazione preventiva di irregolarità.

6. Col quinto motivo si deduce violazione di legge (art. 36 bis d.P.R. 600/73, ex art. 360 n. 3 c.p.c.) sotto altro profilo, relativo alla mancanza di sanzione in ordine al mancato invio della comunicazione preventiva di irregolarità, che pertanto esclude la nullità della cartella di pagamento emessa in assenza di tale preventiva comunicazione.

7. I suindicati motivi sono inammissibili, poiché non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto il mancato invio (in quanto non provato) della comunicazione preventiva d'irregolarità elemento ulteriore ai fini dell'annullamento della cartella "la cui carenza di motivazione con possibilità di piena contestazione appare indubitabile", riportando pertanto le doglianze della contribuente nell'alveo della "carenza di informazioni e, quindi, di motivazione dell'accertamento/cartella dell'Ente impositore", con conseguente impossibilità di controllo delle contestazioni.



8. In conclusione il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo e dichiarati inammissibili gli altri; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384, comma 2, c.p.c.), con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

9. Il consolidamento della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo e la peculiarità della vicenda processuale giustificano la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente. Spese compensate.

